

Allegato "B" al repertorio n. 5772/4019

STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIUSSANI CARLO E LEA ETS"

ART.2) SEDE

La Fondazione ha sede legale in Abbiategrasso (MI) e potrà aprire uffici e sedi distaccate in Regione Lombardia mediante decisione del Consiglio di Amministrazione.

ART.3) DURATA

La fondazione ha durata illimitata.

ART.4) SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione è posta sotto la protezione di Luigi Giussani ed opera nel solco della tradizione cristiana, come trasmessa ai Fondatori da Carlo Giussani e Lea Francesconi Giussani, testimoni di umiltà e carità educate dalla fede cristiana.

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione

Ai fini dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 si precisa che l'ente esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare le attività aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera a];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera d];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera i];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera l];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera u];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; [D.lgs 117/17, art. 5 comma 1, lettera w];

La Fondazione svolge ogni sua attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per quanto riguarda il settore della beneficenza, intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali,

- concede erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'abrogato art 10 comma 1, lettera a), del D.LGS 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale,

- per quanto riguarda il settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, la Fondazione potrà operare realizzando direttamente, o in collaborazione con altri enti, progetti assistenziali rivolti a soggetti svantaggiati,

- nell'ambito dell'attività formativa, potrà operare realizzando direttamente, o in collaborazione con altri enti, progetti formativi rivolti a bambini, giovani e adulti in situazione di svantaggio e marginalità sociale.

Tutte le attività verranno realizzate alle condizioni e nei limiti posti dalla normativa in materia di cui al Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117.

Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART.5) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dalle elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi

tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ex art. 8 comma 1 Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117.

ART.6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive, tranne l'organo di controllo, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ART.7) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione, sorveglia il buon andamento della stessa, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART.8) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri che dura in carica cinque anni.

I membri del consiglio di amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

E' membro a vita del consiglio di amministrazione il sig. Franco Giussani.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente e il Vice presidente.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore Franco Giussani il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

La composizione numerica, la durata e la nomina dei membri dei Consigli di Amministrazione successivi al primo spetta al fondatore Franco Giussani.

Alla morte o rinuncia del Presidente Fondatore sig. Franco Giussani la composizione numerica, la durata e la

nomina dei membri dei Consigli di Amministrazione successivi spetta al Comitato Direttivo della Associazione per lo Sviluppo Culturale e Sociale Colombano e Bonifacio.

Il consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nell'ambito delle direttive annuali di attività decise dal presidente.

Il consiglio di amministrazione in particolare:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o anche con posta elettronica trasmessi o da far pervenire a ciascun amministratore almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, anche in audio/video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, trasmettere eventuale documentazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti prevale il voto del presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.9) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue

attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART.10) ORGANO DI CONTROLLO

Nella Fondazione deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi e con le funzioni di cui all'art 30 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 e successive modifiche.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di Controllo resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

ART.11) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di una ordinata contabilità.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Copia del rendiconto economico e finanziario unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato dovrà essere depositata nei modi di Legge.

Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai

membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 12) SCIoglimento

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

La Fondazione, sentiti i Fondatori, può operare trasformazioni, fusioni o scissioni, nel rispetto dell'art 42 bis Cod. Civ. e delle altre norme di legge in materia, con altri enti del terzo settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 13) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e in particolare le norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato: Franco GIUSSANI

Firmato: Anna GIUSSANI

Firmato: Rosanna GIUSSANI

Firmato: Francesco Santopietro I.S.

* * *

Certifico io sottoscritto Avv. Francesco Santopietro, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia - su supporto informatico - è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati - su supporto cartaceo - ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter,

Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, la data del presente documento digitale è la data di apposizione della firma digitale.

Firmato digitalmente: Francesco Santopietro Notaio.